

Aiuto al suicidio, dal Codice Rocco alla Carta Costituzionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

di *Irene Pellizzone*

RELAZIONE AL SEMINARIO “*QUESTIONI DI FINE VITA E LIBERTÀ: IL PROCEDIMENTO CAPPATO DAVANTI ALLA CORTE*”, ROMA 13.6.2018

Sommario: **1.** Considerazioni introduttive sull’origine dell’art. 580 c.p. e sull’inadeguatezza di un’interpretazione costituzionalmente orientata ad escludere qualsiasi ipotesi di violazione della Costituzione – **1.1.** Il diritto al rifiuto delle cure come presupposto su cui si basa e che circoscrive la questione - **2.** Le libertà costituzionali su cui incide la condotta penalmente rilevante: libertà di autodeterminazione nella scelta di porre fine alla propria vita, libertà personale, dignità - **3.** L’irragionevolezza della sanzione penale e la perdurante tutela delle persone fragili da induzione eterodiretta alla scelta di porre fine alla loro vita – **4.** Considerazioni conclusive delle rime obbligate

1. Considerazioni introduttive sull’origine dell’art. 580 c.p. e sull’inadeguatezza di un’interpretazione costituzionalmente orientata ad escludere qualsiasi ipotesi di violazione della Costituzione.

Prima di entrare nel merito dei profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p., è bene fare brevemente cenno al contesto politico e culturale che ha circondato l’origine di questa norma penale.

Non vi è quasi bisogno di ricordare che, nel periodo in cui il codice penale Rocco è venuto alla luce, dietro la previsione della sanzione penale della reclusione da cinque a 12 anni per colui che “*determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione*” vi fosse una concezione della vita umana come bene collettivo, appartenente allo Stato e non disponibile, pertanto, dal singolo soggetto. Per declinare in modo più concreto il valore allora dato alla vita, così intesa, pare emblematico fare riferimento all’interesse pubblico alla forza lavoro della Patria, evidentemente incisa a causa della perdita dalla massa dei lavoratori del suicida, soggetto potenzialmente adulto e idoneo al lavoro, e dunque protetta dalla norma penale.

La sanzione penale per l’istigazione e aiuto al suicidio svolgeva, dunque, l’importante funzione di prevenire e reprimere le condotte di coloro che avessero agevolato in qualsiasi modo questa scelta, incidendo, attraverso la perdita della vita

di singoli individui, sul bene collettivo appartenente allo Stato, nonché per ridurre i casi di suicidio attraverso la limitazione del fenomeno delle emulazioni.

L'assenza di pena per colui che, avendo tentato il suicidio, fosse sopravvissuto, costituisce invece espressione di una scelta di politica criminale pietosa, che esimeva dalla carcerazione il soggetto spintosi, pur con una allora biasimata forza autodistruttiva, alla drammatica decisione di porre fine alla propria vita.

Se queste sono le radici della norma penale oggi all'attenzione della Corte costituzionale, non vi sono dubbi che sia possibile darne una lettura diversa, che cerchi di conciliarla con l'impianto costituzionale oggi vigente, il quale, come noto, preordina l'esistenza e l'opera delle istituzioni della Repubblica alla tutela dell'individuo, coi suoi diritti e libertà, e non alla tutela di beni collettivi appartenenti allo Stato.

La pena dell'art. 580 c.p., dunque, presidia oggi il bene individuale della vita di coloro che, trovandosi in condizione di fragilità, potrebbero subire la circonvenzione di quanti abbiano interessi personali (economici o di altro tipo) a favorirne il decesso e li inducano a determinarsi in tal senso.

Così stando le cose, occorre comprendere se il traghettamento della fattispecie penale dell'art. 580 c.p. dall'ordinamento fascista all'ordinamento costituzionale, reso negli ultimi anni ancora più arduo per l'evoluzione delle tecniche mediche, che consentono di tenere artificialmente in vita soggetti in condizioni fisiche e mentali molto compromesse, possa avvenire in modo completo e se, stante la protratta inerzia legislativa nell'ambito della riforma del codice Rocco, non via sia una porzione del perimetro della fattispecie penale che deve essere colpita e ridisegnata dalla Corte in modo più circoscritto.

Per rispondere a questo quesito, occorre partire dalla constatazione che, se la protezione della vita dei soggetti fragili nel momento in cui la norma penale è stata costruita costituiva un effetto collaterale della sanzione penale, oggi ne è indubbiamente il fulcro, mentre la tutela della vita in quanto bene appartenente non all'individuo, ma allo Stato, è venuto meno quale interesse protetto dalla norma penale.

Ciò posto, la praticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 580 c.p. risente certamente di questo scarto fra bene originariamente protetto e bene oggi coperto dalla garanzia della pena: la norma penale infatti, coerentemente con l'esigenza promossa dallo Stato di allora di proteggere sempre e comunque l'interesse pubblico a preservare la vita, punisce colui che "in qualsiasi modo" agevola l'altrui scelta di porre fine alla propria vita, andando per ciò in rotta di collisione con lo stesso scopo di tutela di quei soggetti fragili che, trovandosi in condizione di grave sofferenza, si rivolgono ad altri per ricevere quell'aiuto indispensabile per realizzare la propria scelta di porre fine alla propria vita. In queste specifiche ipotesi, nonostante non colpisca il soggetto che si è determinato a non vivere più, ma chi lo aiuta, è innegabile che, per la concatenazione causale dell'aiuto al suicidio e della realizzazione della scelta di porre fine alla propria vita, la sanzione penale suona come una modalità di imposizione della vita in capo

all'individuo da parte dello Stato, residuo incostituzionale della concezione pre-costituzionale del bene in questione.

Così circoscritta la questione, il caso Cappato sollecita delicatissimi interrogativi sulla innegabile frizione tra previsione della sanzione penale verso qualsiasi forma di condotta che agevola l'altrui suicidio e libertà di autodeterminarsi nella scelta di porre fine alla propria vita, costituzionalmente protetta, come si vedrà meglio in seguito, dagli artt. 2, 3 e 13 Cost., messi a sistema con l'art. 32 Cost., quando essa non può essere attuata dal soggetto che la ha maturata per una impossibilità di natura fisica.

Coma già accennato poco fa, è quasi inutile sottolineare, a questo riguardo, che la sanzione penale nei confronti di chi sceglie di farsi carico della richiesta, altrimenti irrealizzabile, di attuare una simile scelta, incide sul rispetto e sulla tutela della libertà individuale del titolare del diritto alla vita, limitandola in modo assoluto, sebbene non sia diretta nei suoi confronti, ma nei confronti dell'agevolatore, oltre ad apparire in contrasto col principio di offensività.

Anzi, proprio per questo, a livello terminologico pare fuorviante parlare di soggetto agevolatore, considerato che l'apporto del destinatario della sanzione penale consiste nel rendere esecutiva l'attuazione della volontà di esercitare una libertà di natura e rilievo costituzionale e non, invece, di commettere una condotta penalmente rilevante.

1.1. Il diritto al rifiuto delle cure come presupposto su cui si basa e che circoscrive la questione.

Non solo. Il caso Cappato mette in massima evidenza la frizione tra norma penale e libertà e diritti costituzionali individuali *latu sensu* riconducibili alla propria libertà personale e di autodeterminazione, perché la volontà di Fabiano Antoniani costituisce estrinsecazione della scelta, costituzionalmente garantita sulla base dell'art. 32 Cost., di rifiutare trattamenti sanitari salvavita non voluti, giacché la loro interruzione avrebbe dato vita a sofferenze fisiche o psicologiche ritenute non sopportabili dai suoi cari.

La penetrazione dell'art. 32 Cost. nell'orizzonte della questione di legittimità costituzionale, come già sottolineato dalla difesa di Cappato dinanzi alla Corte d'Assise presso il Tribunale di Milano, pare un elemento centrale e non trascurabile dalla Corte, a prescindere dal fatto che l'art. 32 Cost. non compaia formalmente tra i parametri costituzionali rispetto ai quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Ciò non solo perché l'ordinanza di rimessione, in una sua cospicua parte ed a più riprese, cita la norma costituzionale, ma anche perché il diritto costituzionale di rifiutare le cure costituisce il presupposto su cui poggia l'intera questione.

Attraverso il giudizio instauratosi dinanzi alla Corte costituzionale, ed in particolare con la prima questione di legittimità costituzionale in esso posta, su cui in questa sede si intende concentrare l'attenzione, dunque, si chiede al giudice delle leggi di verificare in modo mirato e circoscritto se la tutela del bene vita dei

soggetti fragili dal rischio di essere indotti per interessi altrui a suicidarsi, che costituisce oggi un bene costituzionale di primario rilievo, collocandosi al vertice dei valori protetti dalla Costituzione, possa giustificare la compressione nell'area dell'illecito penale delle condotte di aiuto che costituiscono l'unico modo per eseguire l'altrui consapevole scelta di liberare il proprio corpo da una vita e trattamenti sanitari non più voluti; o, in altre parole, se possa giustificare l'imposizione di un dovere di vivere in capo a soggetti che si sono liberamente determinati a porre fine alla propria vita, resa possibile dall'irrogazione di trattamenti non più voluti e non rifiutabili senza andare incontro a gravi sofferenze. Al cospetto del giudizio di legittimità costituzionale, allora, si profila un evidente problema di anacronismo legislativo, che, sebbene di per sé difficilmente possa apparire decisivo per l'esito del giudizio, ha un peso non secondario nell'inquadramento complessivo della questione, potendo legittimare, in presenza di altre, importanti condizioni di cui si dirà in seguito, un intervento manipolativo del giudice costituzionale, doveroso ogni volta che *"l'inopportuno trascinarsi nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti"* (sent. n. 223 del 2015).

2. Le libertà costituzionali su cui incide la condotta penalmente rilevante: libertà di autodeterminazione nella scelta di porre fine alla propria vita, libertà personale, dignità.

Ci si concentrerà ora sulle libertà costituzionali minate dall'applicazione dell'art. 580 c.p. nel caso Cappato ed in tutti i casi in cui le condizioni sopra messe in luce ricorrano (oltre alla libera determinazione del soggetto che ha chiesto aiuto, sua impossibilità fisica di porre fine alla propria vita; suo mantenimento in vita grazie a presidi sanitari che intende rifiutare; sofferenze per sé e per i suoi cari conseguenti all'interruzione dei trattamenti sanitari).

Si noti a questo riguardo che l'assenza di sanzione penale per il suicida, sopravvissuto al tentativo, non dava certo adito alla configurazione di un vero e proprio diritto al suicidio, estrinsecando unicamente, come si è già visto, una scelta di pietà.

Anche oggi si potrebbe dubitare dell'esistenza di un diritto costituzionale al suicidio, inteso come diritto all'estremo autolesionismo che deve essere garantito dallo Stato.

La presente questione, tuttavia, non impone, fortunatamente, di sciogliere questo delicato problema, poiché, date le circostanze eccezionali, sopra messe in rilievo, in cui viene ad inserirsi il dubbio di costituzionalità, in gioco non pare via sia il riconoscimento di un simile diritto, bensì di una sia pure minima area di liceità della condotta di chi agevoli in senso materiale un soggetto ad attuare la propria libertà di scelta di sottrarsi ad una vita, perpetuata unicamente grazie ad ausili artificiali non più voluti.

Per questo motivo, accanto alla libertà di autodeterminazione nella scelte di porre fine alla propria vita, su cui insiste in modo particolare l’ordinanza di rimessione, riconducendola agli artt. 2 e 13 Cost., occorre far affiorare la libertà fisica dell’individuo, che si trova costretto a subire trattamenti sanitari non più voluti tali da snaturare il suo corpo e più duri da sopportare, secondo la personalissima scelta individuale compiuta in maniera autonoma e consapevole, della fine della vita.

L’art. 13 Cost., dunque, affiora come norma fondante la tutela di una libertà anche fisica dell’individuo, che viene impedita dalla preclusione, mediante sanzione penale, di qualsiasi indispensabile aiuto esterno in questa direzione, frustrata dalla omnicomprensiva formulazione dell’art. 580 c.p., senza che al contempo questa norma sia capace di tutelare altri beni di pari rilievo costituzionale.

Accanto agli artt. 2 e 13 Cost., peraltro, si erge anche il principio della dignità dell’individuo, affermato dall’art. 3 Cost., che indubitabilmente viene incisa dall’art. 580 c.p., là dove impedisce di poter porre fine alla propria vita nelle drammatiche condizioni fisiche sopra delineate.

Spunti di riflessione importanti, a questo riguardo, giungono dall’importante pronuncia della Corte Suprema canadese *Carter v. Canada* del 6 febbraio 2015¹, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma penale che proibisce il suicidio assistito del paziente liberamente determinatosi a morire che versi in condizioni irreversibili di sofferenza non più da lui sopportabile². I giudici canadesi hanno infatti sottolineato il contenuto crudele della legge canadese, che, privando la ricorrente, malata di una patologia degenerativa, di avvalersi del suicidio assistito, punendo colui che la avrebbe agevolata, le avrebbe imposto di suicidarsi quando era ancora in grado di provvedere autonomamente, ma in un momento in la sua vita era ancora “enjoable”, oppure di rassegnarsi ad andare incontro ad una morte turbata da gravi sofferenze fisiche e psicologiche (“the cruel choice to impose on someone”).

Non è possibile sottovalutare, infine, la discriminazione insita nell’art. 580 c.p., tenuto conto del fatto che l’ordinamento costituzionale ha visto finalmente emergere, con la l. n. 219 del 2017, anche in via legislativa il diritto costituzionale, da tempo consacrato in via giurisprudenziale, di rifiutare le cure salvavita anche in capo alle persone divenute incapaci di esprimere una volontà attuale, in quanto non più in grado di intendere e di volere.

Ebbene, questa forma di riconoscimento pare collidere con il divieto dell’art. 580 c.p.

¹ *Carter v. Canada (Attorney General)*, 2015 SCC 5, [2015]

² Section 241 (b) and s. 14 of the *Criminal Code* unjustifiably infringes s. 7 of the *Charter* and are of no force or effect to the extent that they prohibit physician-assisted death for a competent adult person who (1) clearly consents to the termination of life and (2) has a grievous and irremediable medical condition (including an illness, disease or disability) that causes enduring suffering that is intolerable to the individual in the circumstances of his or her condition.

Coloro i quali si trovano nelle condizioni di Fabiano Antoniani, infatti, in ragione delle specifiche condizioni di fragilità in cui versano, sia da un punto di vista fisico che psicologico, che impediscono loro di realizzare la scelta di porre fine alla vita e allo stesso tempo rendono non sopportabili le conseguenze del rifiuto delle cure, paiono discriminati in ragione della specificità della patologia che li affligge rispetto a quanti, invece, sono in grado di esercitare il loro diritto di rifiuto dei trattamenti sanitari, oltre che naturalmente verso quanti sono in grado autonomamente di eseguire la scelta maturata di porre fine alla loro vita.

3. L'irragionevolezza della sanzione penale e la perdurante tutela delle persone fragili da induzione eterodiretta alla scelta di porre fine alla loro vita.

Si potrebbe sostenere in realtà che la sanzione penale opera in questi casi come dissuasore generale da condotte di aiuto al suicidio di soggetti altamente influenzabili, magari proprio in ragione della loro situazione di fragilità dovuta a malattie irreversibili che impongono invasivi trattamenti sanitari.

Tuttavia, dietro a questa impostazione si cela una presunzione assoluta di incapacità di autodeterminarsi nella scelta di porre fine alla propria vita dei soggetti che si trovano in queste delicate situazioni, facilitata a prosperare grazie al retroterra pre-costituzionale in cui affonda le sue radici della norma penale, nata per tutelare sempre e comunque il bene pubblico vita. Presunzione assoluta che, in quanto tale, impedisce anche a chi si è liberamente autodeterminato di realizzare la sua decisione, violandone la libertà morale e, come si è detto, fisica.

Per quanto lo strumento penale possa essere utile, i soggetti psicologicamente fragili continueranno, anche a seguito dell'auspicata ripermetrazione della fattispecie penale, ad essere protetti dallo stesso art. 580 c.p., vigente e applicabile con rinnovata linfa in tutti i casi in cui la scelta di porre fine alla propria vita non è stata maturata in modo autonomo, rimanendo dunque cruciale per poter usufruire dell'area di liceità risultante da una ipotetica sentenza di accoglimento della Corte costituzionale la autonoma e consapevole formazione della decisione da parte del soggetto che ha chiesto aiuto.

In altre parole, l'astratta comminazione della sanzione penale continuerebbe non solo a sussistere, ma anche a svolgere la sua funzione, non essendo all'esame del giudice costituzionale la caducazione dell'intero art. 580 c.p.; allo stesso tempo, la condotta di chi ha prestato aiuto alla persona determinatasi nel senso di porre fine alla propria vita potrà andare esente da sanzione penale solo a seguito valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla, di cui si è detto in precedenza. Si è ben consapevoli della delicatezza di questa valutazione, che comporterebbe l'esame delle condizioni sopra riportate da parte del giudice penale eventualmente investito dell'accertamento della responsabilità penale dell'agevolatore.

Ma l'accertamento della libera e consapevole volontà del soggetto che ha inteso realizzare la scelta di porre fine alla propria vita, l'impossibilità materiale di provvedervi autonomamente, nonché la sussistenza di condizioni fisiche di gravi

sofferenza, dimostrate dal ricorso a trattamenti sanitari salvavita, pare astrattamente possibile per il giudice penale.

A seguito dell'accoglimento della questione nei termini sopra descritti non si creerebbe dunque un vuoto normativo, anche se un intervento del legislatore che regolasse procedura, condizioni e modi di realizzazione del diritto a porre fine alla propria vita in queste condizioni sarebbe certamente molto utile perché consentirebbe di indirizzare le condotte dei consociati al rispetto di regole certe, prevedibili e organiche.

D'altra parte, non sarebbe certo il primo caso di dichiarazione di incostituzionalità di norme del codice Rocco contrastanti con diritti costituzionali inviolabili e fondamentali mediante decisioni additive che riducono l'area di applicazione della sanzione penale, posta dal legislatore fascista a incondizionata tutela del bene vita, ponendo condizioni ulteriori a quelle contenute nel testo legislativo originario per l'irrogazione della pena, ma senza per questo porre nel nulla il presidio della sanzione penale a favore della protezione di soggetti fragili.

Si pensi al riguardo alla sent. n. 27 del 1975, in cui l'art. 546 c.p. è stato dichiarato illegittimo *“nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”*.

La storica decisione è particolarmente utile nel caso di specie, perché la Corte costituzionale, nel dispositivo della sentenza, ha rinviato alla motivazione delle decisioni quanto all'oggetto dell'accertamento medico posto a condizione della liceità dell'aborto, sfruttando abilmente quanto distesamente affermato nel considerato in diritto per evitare una vanificazione dei confini comunque posti dalla Costituzione a tutela dell'interesse alla vita del nascituro e per contenere il rischio di una indiscriminata pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza.

Diversamente, il mancato riconoscimento di un attrito tra l'attuale contorno dell'art. 580 c.p. e gli artt. 2, 3, 13 Cost. porta ad una compressione di tali di diritti irragionevole, non essendo essa giustificata dalle esigenze di bilanciamento con altri diritti o interessi costituzionali, dato che il bene vita delle persone circuite non guadagna un surplus di tutela per il fatto che le maglie della norma penale sono capaci di includere anche i casi come quello di Fabiano Antoniani.

Sul punto, può essere utile richiamare la sent. n. 162 del 2014, che ha rinvenuto nell'assolutezza del divieto di fecondazione eterologa una violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., in quanto la compressione totale e rigida del diritto a realizzare la genitorialità e alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, non era sorretta da alcuna proporzionata giustificazione.

In quel caso, sulla scia di numerosi precedenti, la Corte costituzionale ha infatti riconosciuto che il criterio di razionalità dell'ordinamento richiede, restringendo lo spazio decisionale del legislatore anche in settori, come quello penale, connotati dall'esistenza di una sfera di discrezionalità particolarmente forte e radicata, che le

limitazioni dei diritti fondamentali siano previste dalla legge in modo da evitare di *“determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale”*.

Sacrificio che invece indubbiamente, alla luce di quanto detto, il caso Cappato dimostra essere assolutamente sproporzionato ed eccessivo nell’art. 580 c.p.

4. Considerazioni conclusive sulla presenza delle rime obbligate.

Si è ben consapevoli, in conclusione, che le due questioni di legittimità costituzionale portate all’attenzione della Corte costituzionale presentino aspetti di grande complessità, dovuta al rischio, certamente avvertito dalla Corte costituzionale stessa, di invadere il campo della discrezionalità del legislatore sia in materia penale, sia nel delicato terreno delle scelte di fine vita.

Tuttavia, pare molto importante rimarcare in questa sede come, circoscritta la questione nei termini sopra proposti, la legittimazione dell’intervento di accoglimento nel merito della Corte sia indubbia, dovendo essa pronunciarsi su un segmento del divieto posto dall’art. 580 c.p., che impedisce la tutela di diritti costituzionali fondamentali della persona in una fase di particolare sofferenza della sua vita.

D’altra parte, l’accoglimento della questione pare fondato su rime obbligate del testo costituzionale, le quali farebbero riemergere la libertà di autodeterminazione nelle scelte di fine vita e la libertà personale, protette in alternativa al diritto di rifiutare le cure, non praticabile effettivamente dal soggetto che chiede aiuto, e al principio della dignità umana.

L’art. 580 c.p. dovrebbe infatti essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui *“in cui punisce anche la condotta di chi abbia agevolato la persona che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze ad eseguire la propria volontà, sempre che l’agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente, avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari”*.

In questo modo, peraltro, i diritti delle persone fragili soggette a circonvenzione o induzione al suicidio continuerebbero a trovare tutela nell’art. 580 c.p., che rimarrebbe intatto in larga parte dopo la manipolazione del giudice costituzionale.

Se il vuoto legislativo in questo ambito, non essendo delineate dalla legge procedure o requisiti per l’accesso al farmaco letale, può essere un deterrente per l’intervento della Corte, preoccupata di aprire indiscriminatamente a pratiche eutanasiche non sempre rigorose nel nostro paese, occorre sottolineare come in realtà dall’accoglimento non scaturirebbe altro che un’area di liceità nella condotta del singolo che aiuta, a titolo individuale, il malato a realizzare la sua volontà, autonomamente e liberamente formatasi, senza per questo consentire lo sviluppo di servizi in tal senso, privi di un’idonea regolamentazione.

Fermo restando che una disciplina legislativa rimarrebbe fondamentale, il difficile compito della Corte costituzionale sembra pertanto realizzabile.

Al contrario, una pronuncia di inammissibilità o di rigetto avrebbero comunque il rischio, vista la assenza di offensività in astratto e in concreto della condotta

incriminata dall'art. 580 c.p., di derive interpretative operate in via giurisprudenziale tendenti a garantire in modo isolato e variabile sul territorio nazionale i diritti in questione, facendo perdere al giudizio di legittimità costituzionale accentrato il suo fondamentale ruolo nell'ordinamento costituzionale.